



Paolo
Flaviani
02.10.2023
21:04:52
GMT+01:00

STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Esente da imposta di registro in caso di adeguamento ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Imposta di registro applicata in misura fissa in caso di variazione ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Statuto dell'Associazione APWOYO APS

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di Promozione Sociale "APWOYO APS", con sede legale nel Comune di Corbetta (Mi) e di seguito indicato come APS.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.
3. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'APS "Apwoyo" si ispira alla Dottrina Sociale Cristiana:
 - a. Valorizzando la persona umana
 - b. Integrando l'iniziativa del singolo con la realizzazione, su base volontaria, del libero principio associativo
 - c. Assicurando il suo inserimento nella vita sociale, presta un concorso insostituibile all'organizzazione di una compiuta Società Democratica;
3. Diarchia ed equilibrio numerico dei sessi negli organi collegiali
 - a. Ogni incarico elettivo o di nomina, compatibilmente con le disponibilità dei soci eletti e/o nominati, è affidato congiuntamente a una donna e a un uomo, salvo diversa espressa previsione del presente Statuto.



4. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità:

- a) La promozione umana, la promozione sociale, la formazione, la condivisione, l'assistenza, la solidarietà, a cittadini italiani o stranieri, in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale, in situazioni di libertà o di costrizione carceraria anche in convezione con gli enti pubblici o privati preposti;
- b) Interessare le strutture competenti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione e della giustizia sociale anche tramite la produzione e diffusione di pubblicazioni in formati diversi, anche attraverso l'utilizzo delle nuove forme di comunicazioni (social network) la promozione di attività di dialogo e coordinamento tra diversi enti anche internazionali, con analoghe finalità;
- c) Animazione del tempo libero di persone anche disabili ed emarginate, iniziative formative e di aggregazione a carattere culturale, teatrale, educativo, sportivo – ricreativo, di animazione sociale;
- d) Promuovere, sostenere manifestazioni culturali, rassegne, incontri, convegni, manifestazioni, attività sportive e di spettacolo;
- e) Mantenere rapporti con enti statali, locali, ASL, Consulte del volontariato, Caritas, R.S.A., enti privati;
- f) Promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative dell'associazione
- g) Curare pubblicazioni per illustrare, formare, informare tutti coloro che, oltre i soci, desiderano approfondire il rapporto con l'associazione e le sue attività

L'associazione inoltre, sulla base di ulteriori disponibilità, provvede alle seguenti iniziative, elencate in via esemplificativa:

- servizi di studio e ricerca, gestione di spazi informativi, multimediali, di socializzazione anche in ambito carcerario e istituti di pena per adulti e minori;
- centri polivalenti di tipo diurno e residenziale, rivolti a persone in condizione di svantaggio sociale: disabili, stranieri, giovani, donne, anziani e loro gruppi e/o loro associazioni, gruppi di aiuto mutuo aiuto;
- sostegno ed iniziative di qualsiasi attività a carattere culturale (mostre, convegni e manifestazioni), video-musicale, teatrale e cinematografico, espressione corporea e ginnica, attività-sportiva amatoriale e dilettantistica, di educazione alimentare e somministrazione di bevande e alimenti anche contro pagamento o contributo;
- attività sanitarie, socio – educativa - riabilitativa, domiciliare e residenziale, con figure professionali;
- divulgazione e sostegno: al progetto di sviluppo del Mercato equo e solidale
- Interventi a supporto delle popolazioni colpite da calamità naturali.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai

sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere:

- Attività ricreative, attività educative, centri estivi per ragazzi ed adulti, formazione extra-scolastica, beneficenza, corsi di formazione alla teatralità, realizzazione di spettacoli a scopo informativo culturale e divulgativo, assistenza al mondo della povertà e dei senza fissa dimora anche con distribuzione di beni di primaria necessità, attività culturali, attività formative per adulti e/o ragazzi, attività di promozione sociale, assistenza alle persone in difficoltà o nel disagio, attività in genere rispondenti agli scopi associativi.
2. L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.
 3. L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
 4. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
2. L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;

entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;

eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;

finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;

ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;

attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

3. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Una volta approvato deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
6. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
7. Il bilancio sociale nei casi previsti dalla Legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di



appartenenza con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 5

Associati

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei associati è illimitato. Possono fare parte dell'APS tutte le persone fisiche in numero non inferiore a 7 persone o tre Associazioni di promozione sociale (1) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;
2. L'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa;
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 15 giorni , è ammesso ricorso all'assemblea degli associati;
3. Il ricorso all'assemblea degli associati è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di associato, che è intrasmissibile;
6. La qualifica di associato si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un associato viene deliberata dal Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli

addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 6 mesi dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie o concorrenti agli interessi dell'APS;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro associati.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7

Diritti e Doveri degli associati



1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;
2. Gli associati hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
3. Gli associati sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;

- al pagamento nei termini della quota associativa.



Art. 8

Quota associativa

1. Gli associati devono corrispondere, entro il termine del 30 aprile, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea degli associati. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;

Art. 10

Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di

persona o per delega tutti gli associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 11

Assemblea Ordinaria degli associati

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione



di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.



Art. 12

Assemblea Straordinaria degli associati

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
3. L'Assemblea straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti tra gli associati che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile;
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente;
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea entro 30 giorni provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo quando specificato all'articolo 8 comma 3 del Dlgs 117/2017. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS. 
7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Statuto;

- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
 9. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 4 mesi , e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti;
 10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;
 11. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;
 12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
 14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati;
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro



approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le

norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, located in the upper right corner of the page.

APWOYO ONLUS



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Addì 20 Luglio 2020, alle ore 20,30 in modalità ON LINE tramite piattaforma ZOOM, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Bilancio consuntivo relativo all'anno contabile dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
2. Bilancio Preventivo anno 2020;
3. Delibera del nuovo statuto associativo e della trasformazione della tipologia associativa dalla attuale Onlus a APS (Associazione di Promozione Sociale) secondo la riforma del terzo settore in atto;
4. Varie ed eventuali

Sono presenti On line i seguenti Soci (tot. 11):

Paolo Flaviani	Vittorio Lanzani
Filippo Tonetti	Aiman Edres
Laura Cerati	Maria Chiara Del Vecchio
Lucia Cerati	Stefania Vianello
Erika Satriano	Sabrina Oldani
Francesca Bossi	

Sono presenti tramite delega i seguenti Soci (tot. 8):

Mariano Nardiello	Stefano Bonisoli
Luigi Braga	Gianluca Castoldi
Riccardo Oldani	Fulvia Castiglioni
Massimo Razzi	Cristina Vianello



Pertanto sono presenti in totale n. 19 Soci su 35 Iscritti. L'Assemblea è legalmente costituita a norma dell'articolo 6 dello statuto.

Viene nominato presidente dell'assemblea il Sig. Paolo Flaviani che chiama a fungere da segretario la Sig.ra Laura Cerati.

Dichiarata la validità dell'assemblea si passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

1. e 2. Presentazione bilanci

Viene presentato il bilancio consuntivo relativo al 2019 e il bilancio preventivo 2020 preventivamente inviati insieme alla convocazione dell'Assemblea.

Dopo illustrazione e chiarimenti l'assemblea approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 che vengono allegati al presente verbale.

3. Delibera del nuovo statuto associativo e della trasformazione della tipologia associativa dalla attuale a APS (Associazione di Promozione Sociale) secondo la riforma del terzo settore in atto:

Il Presidente illustra la proposta del testo del nuovo Statuto preventivamente inviato ai Soci con la convocazione dell'Assemblea stessa, rispondendo alle richieste di chiarimento e al termine della discussione viene posto in votazione la delibera del testo proposto. L'articolo 16 dello Statuto Apwoyo Onlus stabilisce che per una variazione statutaria occorre la maggioranza assoluta dei soci (nello specifico $35/2 = 18+1=19$). L'assemblea con votazione unanime dei presenti On line e dei presenti in delega (Tot. 19 Soci) approva il testo proposto con la variazione Statutaria e la conseguente successiva trasformazione Associativa in APS, secondo quanto previsto dalla riforma del Terzo Settore, dando mandato al Direttivo di attuare quanto necessario per terminare le pratiche quanto prima.

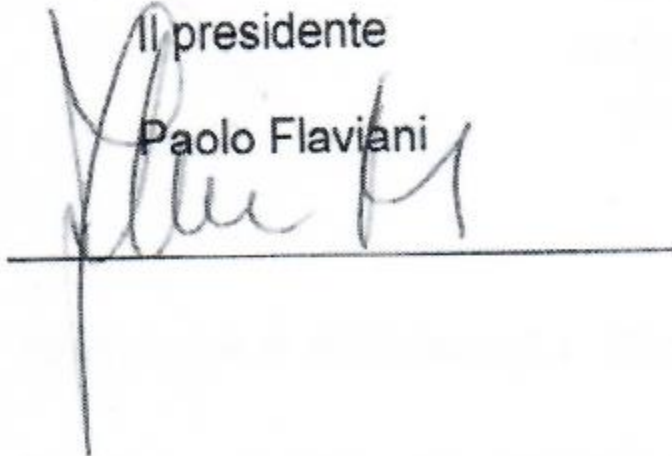


4. *Varie ed eventuali*: Vengono illustrati lo stato dei progetti in essere dell'associazione con particolare riferimento alla situazione dovuta dall'emergenza Covid-19 che comporta uno stop di molte attività ad eccezione del servizio "Emergenza Freddo" che si sta cercando di portare avanti anche nel periodo estivo.

Null'altro essendovi da discutere e validamente deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 22,00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente

Paolo Flaviani



Il segretario

Laura Cerati

